REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/88 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1988

recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 [2], in particolare l'articolo 5 bis,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma regolamento (CEE) n. 729/70, i fondi destinati al finanziamento delle spese di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sono mobilizzati dagli Stati membri in funzione delle necessità dei rispettivi servizi abilitati a pagare;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70, per tener conto delle difficoltà che taluni Stati membri potrebbero eventualmente incontrare nell'attuazione del nuovo sistema, è prevista la possibilità che la Comunità possa assumere a proprio carico la totalità o una parte degli interessi;

considerando che, dopo un esame della situazione esistente nella Comunità, si è giudicato opportuno limitare l'assunzione degli interessi a carico del bilancio comunitario a quattro Stati membri;

considerando che è opportuno elaborare una formula per il calcolo degli interessi annuali e prevedere la possibilità di un pagamento mensile di detti interessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'assunzione a carico del bilancio comunitario delle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per l'applicazione del sistema di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 729/70, è limitata al 6,8 % all'anno dei capitali mobilizzati dalla Grecia, la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo.

2. La durata media di immobilizzazione dei capitali messi a disposizione dei servizi abilitati a pagare dagli Stati membri è considerata pari a 1,5417 mesi.

Articolo 2

1. Per calcolare l'importo complessivo degli interessi che la Comunità assume a proprio carico per un determinato esercizio finanziario, si applica la formula seguente:

$$\frac{M \times 1{,}5417 \times i}{12}$$

M = spesa totale dell'esercizio

1,5417 = durata media di immobilizzazione

i = tasso d'interesse annuale (0,068).

2. Nel corso di un esercizio gli interessi possono essere calcolati mensilmente per mezzo del coefficiente 0,008736. Tuttavia l'importo complessivo imputabile al bilancio comunitario per l'esercizio in questione deve essere calcolato con la formula di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 3187/87 della Commissione [3] è abrogato con effetto dal 16 ottobre 1988.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile alle spese pagate a partire dal 16 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 8.